

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 134° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1991

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente FRANZA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Visconti ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC) .....	3, 10, 11 e <i>passim</i>
BASTIANINI (PSI), sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ....	3, 5, 6 e <i>passim</i>
CITARISTI (DC) .....	7, 14
DIPAOLA (Repubb.) .....	5, 13
FONTANA Elio (DC) .....	6, 7
FONTANA Walter (DC) .....	11
GIANOTTI (Com.-PDS) .....	2, 5, 6 e <i>passim</i>
MANCIA (PSI), relatore alla Commissione ...	2, 3, 5 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740),** risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Visconti ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Visconti ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, rinviata nella seduta antimeridiana.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'esigenza di rispettare l'impegno unanimemente assunto, volto ad approvare il provvedimento entro la corrente settimana. Nonostante le assicurazioni che il presidente della Commissione attività produttive della Camera dei deputati, Viscardi ha fornito all'onorevole sottosegretario Bastianini, corriamo il rischio di non approvare il provvedimento prima della pausa estiva.

Mi permetto di insistere con i colleghi per approvare rapidamente gli articoli elaborati in sede di comitato ristretto, così come avevamo concordato.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, condivido le preoccupazioni espresse dal collega Gianotti. Fino ad oggi abbiamo lavorato in accordo con i colleghi della Camera in modo da poter procedere al più presto alla approvazione del disegno di legge.

Avevamo assunto l'impegno di approvare entro oggi il provvedimento e ritengo che il lavoro di raccordo potrebbe allungare di qualche giorno i ritmi previsti. Vorrei ricordare come tale allungamento dipenda dall'intensificazione dei contatti e dei rapporti con i colleghi della Camera i quali hanno assicurato che in circa quindici giorni riusciranno ad approvare il testo a loro volta.

Abbiamo accolto le proposte e le osservazioni di tutti e ritengo che il lavoro che svolgeremo da adesso in poi sarà positivo; i nostri sforzi si risconteranno quando constateremo che la Camera dei deputati potrà lavorare con speditezza. Fin da ora abbiamo accolto una serie di elementi e suggerimenti.

Vorrei proporre ai colleghi di procedere all'approvazione dell'articolato in sede informale.

ALIVERTI. Signor Presidente, propongo di completare l'esame dell'articolato in sede informale. Siamo arrivati a circa metà del percorso con una pausa di riflessione sul rimanente testo dell'articolato che concerne i consorzi.

Anche al fine di accelerare i lavori ritengo opportuno che venga predisposto e votato il testo nella sua interezza, senza alcuna modifica. Penso che a nessuno interessi presentare emendamenti già sapendo che verranno respinti; a tutti noi interessa predisporre un testo definito e coordinato, al quale eventualmente potranno essere apportate alcune correzioni formali.

Sono stato uno dei primi a sostenere l'opportunità di accelerare i tempi; alla luce delle considerazioni del relatore Mancina anche io ritengo che i colleghi della Camera, così come hanno assicurato, entro pochi giorni potranno approvare definitivamente il testo del provvedimento.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione, convinto che comunque sia stato fatto un buon lavoro e che si sia davvero in dirittura d'arrivo.

Condivido la proposta del senatore Aliverti volta a completare l'esame dell'articolato in sede informale per poterlo rapidamente approvare all'inizio della prossima settimana. Mi rimetto comunque alla volontà della Commissione, ringraziando tutti i componenti di essa per l'ottimo lavoro svolto che certamente è stato utile per chiarire un difficile problema.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, capisco le preoccupazioni che tutti quanti possiamo avere nel momento in cui ci accingiamo a votare un provvedimento così importante, ma ritengo che il lavoro informale sia ormai ultimato: a questo punto, non possiamo fare altro che ridiscutere su cose che abbiamo già discusso.

Abbiamo concordato che la parte riguardante i consorzi non sarebbe stata da noi modificata. Ritengo che potremo votare adesso gli articoli sui quali c'è un accordo, anche per fornire un segnale a coloro che da tempo aspettano questo provvedimento.

Propongo alla Commissione di procedere immediatamente alla votazione degli articoli, rimandando ad un secondo momento la discussione sulle proposte formulate dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Il comitato ristretto ha proposto un testo sostitutivo dell'articolato, recante la riformulazione di alcuni articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo predisposto dal comitato ristretto:

## CAPO I

### FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1.

##### *(Finalità della legge e definizione di piccola impresa)*

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:

- a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonchè dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
- c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
- d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
- e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.

2. Ai fini della presente legge si considera:

- a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
- b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.

3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:

- a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
- b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2.

5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 1 nel testo elaborato in sede ristretta corrisponde sostanzialmente alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Alla lettera b) del comma 3, aggiungere dopo le parole: «di produzione», le altre: «e di servizi».*

GIANOTTI, MONTINARO, CISBANI

*Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, sostituire la parola: «commerciale» con le altre: «del commercio e del turismo».*

FOSCHI, FONTANA Elio, PERUGINI, GIACOVAZZO

GIANOTTI. L'emendamento si illustra da sè.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Pur comprendendo lo spirito con il quale il Gruppo del Partito democratico della sinistra ha presentato questo emendamento, ricordo che sul tema si è svolto un ampio dibattito alla Camera e che la proposta scaturita nel comitato ristretto tiene conto di tale dibattito. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Pur comprendendo le finalità dell'emendamento, devo osservare che i livelli dimensionali delle agevolazioni consentite sono di minore interesse per le aziende di dimensioni più piccole che per quelle di maggiori dimensioni. Di fatto, nell'utilizzazione dei fondi, le aziende di grandi dimensioni certamente accederanno al finanziamento per quote che comunque non saranno rilevanti.

DIPAOLA. Occorre far riferimento all'aspetto merceologico. Il codice definisce esattamente la differenziazione tra l'imprenditore, l'artigiano e il produttore di servizi. Vorrei che qualcuno mi fornisse la definizione di impresa artigiana che eroga servizi. Se ad esempio si

trattasse di un'impresa artigiana che fornisce una prestazione d'opera, sarebbe cosa completamente diversa rispetto alla fornitura di un servizio.

Nutro quindi delle forti perplessità sull'emendamento presentato. Dobbiamo redigere testi che dovranno essere letti ed utilizzati da grandi professionisti che poi sono quelli che formulano commenti poco edificanti sul nostro conto. Dobbiamo definire attentamente i settori perchè soltanto in questa maniera potremo dare delle risposte esauritive ai problemi che si pongono; altrimenti rischiamo soltanto di fare confusione.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Avevamo inserito questa proposta nel testo iniziale per poi ritirarla a seguito di una richiesta in tal senso da parte del Governo. Si sarebbe infatti ampliata a dismisura la possibilità di intervento. La somma messa a disposizione sarebbe veramente esigua e non soddisferebbe minimamente le imprese. Pertanto, con rammarico, dichiaro di accogliere le osservazioni svolte dal Governo ed esprimo parere contrario all'emendamento in esame.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se si tratta di imprese artigiane di servizi relative ai settori definiti alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, non possiamo che essere d'accordo. Tuttavia non credo che vi siano imprese artigiane di servizi nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture ed impianti; al massimo si tratta di cooperative. Pertanto approvare l'emendamento significherebbe estendere la platea dei soggetti interessati ad un ambito che non è quello cui il provvedimento si indirizza.

Pertanto, se per scrupolo si preferisce immaginare che vi siano imprese artigiane di servizi operanti in quei settori, non ho nulla in contrario a che le si inserisca nel testo, purchè si faccia riferimento alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 e non si realizzi un'estensione ad altri tipi di servizio.

GIANOTTI. Condivido l'osservazione del sottosegretario Bastianini. La nostra proposta di emendamento tende a realizzare una perfetta analogia tra le lettere a) e b) del comma 3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

FONATANA Elio. Il mio subemendamento, signor Presidente, tende ad integrare la definizione di piccola impresa in riferimento ai settori del commercio e del turismo.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo apprezza le finalità che hanno ispirato la presentazione dell'emendamento. Ritiene che lo stato dell'*iter* parlamentare, avviato presso la Camera dei deputati, relativo al completo

utilizzo di tutte le risorse finanziarie accantonate nella legge finanziaria a favore del turismo e del commercio, e la rapida approvazione del disegno di legge, possano costituire elementi di sufficiente sostegno al settore.

Ritengo che la formulazione illustrata dal relatore sia più rispondente alle finalità perseguite dal disegno di legge in discussione e pertanto invito il senatore Fontana Elio a ritirare la sua proposta.

FONTANA Elio. Ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

CITARISTI. Signor Presidente, non ho presentato alcun emendamento al testo predisposto in sede ristretta ma vorrei sottolineare che ancora non comprendo la differenza esistente fra piccola impresa industriale, con decine di dipendenti e venti miliardi di capitale investiti, e piccola impresa di servizio che dovrebbe avere solamente 75 dipendenti e sette miliardi e mezzo di capitale investiti.

Avendo specificato in che cosa consiste la piccola impresa di servizi (quella che opera nel settore dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture) faccio presente che questo tipo di imprese progetta dighe, autostrade, avendo pertanto più di 75 dipendenti e avvicinandosi certamente ai 200 dipendenti che sono previsti per le imprese industriali.

C'è una differenza di trattamento che non riesco a comprendere ed esclusivamente per questo motivo mi astengo dalla votazione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal comitato ristretto.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 2, come il seguente articolo 3, è stato riformulato in conformità alle indicazioni espresse nel parere della 6<sup>a</sup> Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 nel testo proposto dal comitato ristretto. Ne do lettura:

#### Art. 2.

*(Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo)*

1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9.

4. Il decreto di cui al comma 3 determina:

a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;

b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonchè dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;

d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;

e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al comma 3.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

**È approvato.**

### Art. 3.

#### *(Forme di partecipazione al capitale di rischio)*

1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:

a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;

b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;

c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere a) e b);

d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, è fatto divieto alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di



investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:

- a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
- b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;
- c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonchè da soggetti che controllino tali società o enti, ovvero siano da questi controllati;
- d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

**È approvato.**

Il senatore Mancina ha presentato un emendamento volto a inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3-bis.

(Controlli)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sulla base di apposita convenzione conferisce all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il compito di controllare tutte le dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti nel limite massimo di lire 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, si provvede con le somme conferite al fondo di cui all'articolo 43, comma 8.

3. Il Mediocredito centrale, sulla base di apposita convenzione con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di rilevazione e analisi degli interventi effettuati, ai sensi della presente legge e delle altre leggi vigenti, a favore delle piccole e medie imprese.

4. Le Regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, anche attraverso le società finanziarie regionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione delle funzioni di cui al comma 3, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali».

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento, signor Presidente, è volto ad inserire un articolo aggiuntivo per il quale il

Ministro dell'industria, sulla base di una apposita convenzione conferisce al Mediocredito centrale il controllo della documentazione inviata dalle imprese ammesse ai benefici.

Tale disposizione risulta conforme alle indicazioni formulate nel parere della Commissione affari costituzionali. Essa, inoltre, prevede che il medesimo istituto effettui, anche con la partecipazione delle regioni, rilevazioni e analisi sull'attuazione della normativa in materia di incentivazioni alle piccole imprese.

ALIVERTI. Vorrei comprendere bene il senso delle osservazioni formulate dalla prima Commissione.

La preoccupazione della 1<sup>a</sup> Commissione non riguarda tanto il fatto di dover indicare più organismi chiamati a svolgere il compito di controllo, quanto il fatto che il Ministero sia messo in grado di individuare un unico organismo anzichè dover procedere all'affidamento di ciascuna pratica o gruppo di pratiche ad enti di controllo diversi. Questa è la ragione per cui la 1<sup>a</sup> Commissione ha proposto di operare una scelta nel senso non di indicare un unico organismo ma di mettere il Ministero in condizione di avvalersi di un unico organismo fra i tanti che possono essere indicati. Tale interpretazione non ci costringe a tornare sulle decisioni prese in sede di comitato ristretto.

Non ho nulla in contrario al riferimento al Mediocredito centrale, ma il senso del subemendamento che intendo proporre è quello di far sì che il Ministero non sia vincolato ad una scelta unica ma possa eventualmente scegliere un altro organismo di controllo; una volta scelto, a tale organismo verranno inviate tutte le pratiche presentate.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Vorrei fornire una spiegazione del motivo per cui, in sede di comitato ristretto, siamo arrivati a determinate decisioni. All'osservazione secondo cui il testo potrebbe dare la possibilità di inserire più organismi di controllo, si è risposto stabilendo che la scelta dovesse essere operata da questa Commissione anzichè demandarla al Ministero. È questa infatti la Commissione competente che anche in passato ha dibattuto e discusso su questo argomento e che ha analizzato l'esperienza portata avanti dal Mediocredito centrale il cui ruolo di sempre più stretto collegamento con la piccola impresa è proprio in questo momento oggetto di discussione a livello parlamentare. Il testo, quindi, tende a fare emergere la volontà da parte di questa Commissione di individuare un unico istituto di controllo; peraltro il testo evidenzia che il soggetto del controllo è il Ministero.

Pertanto chiedo che l'articolo venga approvato nel testo predisposto dal comitato ristretto.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere fornito dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, come già sostenuto dal Governo in sede di riunioni informali e come ha ricordato il senatore Aliverti, era nel senso di individuare una responsabilità unica riguardo a tutte le operazioni di controllo, potendosi prevedere, in regime di convenzione, una pluralità di soggetti a cui affidare le modalità tecniche del controllo medesimo sotto la

responsabilità di un unico soggetto che non poteva che essere il Ministero dell'industria.

È per questo che mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Aliverti.

FONTANA Walter. Siamo partiti da un testo, votato all'unanimità da questa Commissione, che prevedeva il Mediocredito centrale come unico organo di controllo. Le motivazioni per cui venne scelto tale istituto sono intuitive; è come se, dovendo controllare la valuta, si scartasse la Banca d'Italia. Il Mediocredito centrale è l'unico istituto specializzato nei rapporti con le aziende, in particolare con quelle piccole e medie.

Sento quindi di dover criticare la posizione del Sottosegretario perchè non si può operare una mediazione e poi volere tutto. A questo punto l'alternativa all'emendamento del relatore è il vecchio testo che prevedeva il riferimento al Mediocredito centrale ed era in sintonia con il parere della 1<sup>a</sup> Commissione. Nel testo proposto dal relatore si inserisce anche il Ministero dell'industria; non è pensabile a questo punto di escludere il Mediocredito centrale.

PRESIDENTE. Do lettura del comma 1 dell'articolo 3-bis così come riformulato alla luce di quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 9: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto conferisce il compito di controllare tutte le dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate dalle imprese ammesse al beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale). Il controllo per gli interventi agevolativi effettuati ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 11 è svolto con apposita convenzione approvata di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque predisporre ulteriori accertamenti».

ALIVERTI. Il Ministro deve comunque conferire al Mediocredito centrale il compito di controllare. Se il Ministro - è una supposizione che faccio - dovesse istituire al proprio interno un ispettorato di controllo, si renderebbe superflua la convenzione con il Mediocredito centrale.

Siamo arrivati a certe conclusioni non perchè non ci fidiamo del Ministero dell'industria, ma perchè esso non è in condizioni di espletare anche le funzioni di controllo per cui appare opportuno che si avvalga di un organismo specializzato quale il Mediocredito centrale. Nel testo proposto, il Ministero non è in condizioni di optare, ma deve comunque conferire un incarico anche perchè l'eventuale ulteriore disponibilità per accertamenti suppletivi è aggiuntiva al compito principale affidato al Mediocredito centrale. A mio avviso sarebbe più opportuno utilizzare una formula secondo cui il Ministero può avvalersi del Mediocredito centrale anzichè utilizzare una formula imperativa.

È al Ministero che comunque compete il controllo perchè il decreto di concessione è un decreto ministeriale; è il Ministero che paga e che risponde di fronte a tutti. Se il Mediocredito centrale dovesse

commettere un errore nella sua opera di controllo, la responsabilità sarebbe del Ministero e non dell'ente controllore.

Credo che il Ministero si avvarrà necessariamente di questo organismo perchè non è in condizione di espletare in proprio certe funzioni; se dovesse avvalersi di un proprio organismo interno, potrebbe anche farne a meno.

Ma i vari comitati per l'erogazione dei fondi agevolati presso il Ministero non adempiono alle funzioni di controllo che sono svolte indirettamente dal Mediocredito regionale nel momento in cui vengono pagate le varie rate di ammortamento dei mutui stipulati.

Il Ministero deve erogare i fondi mentre il controllo viene effettuato dal Mediocredito che redige, su delega del Ministero, il rapporto sulla congruità e sulla regolarità di tutte le pratiche presentate.

Mi domando se non sia più opportuno prevedere la possibilità e non invece l'obbligo da parte del Ministero di conferire questo incarico.

*MANCIA, relatore alla Commissione.* Comprendo le osservazioni che il collega Aliverti positivamente ha inserito in questa discussione. Abbiamo scelto di far svolgere al Mediocredito questo ruolo specifico perchè fino ad oggi abbiamo affermato di voler decentrare e di far svolgere al Ministero il compito di indirizzo dell'azione.

Questa formulazione va nell'indirizzo della garanzia fra le imprese e il Ministero che si avvale dell'opera del Mediocredito.

Chiedo che questa formulazione venga messa in votazione poichè rappresenta l'unanime indirizzo della nostra Commissione dopo un lavoro che è durato tre mesi.

*PRESIDENTE.* Facendo riferimento alle indicazioni del collega Aliverti, è probabile che ci sia qualche particolarità fra i compiti destinati al Mediocredito e quelli destinati all'Ispettorato che può controllare le fasi successive. Oggi si dice che il Ministro dell'industria può disporre ulteriori accertamenti.

*GIANOTTI.* È evidente che esiste una responsabilità politica del Ministero poichè il Parlamento chiederà al Ministero, e non ad altri, di risponderne; la responsabilità del Mediocredito, in questo caso, è meramente esecutiva.

Dal punto di vista penale, davanti al magistrato, qualora vi fossero illegittimità, sarebbe il Mediocredito e i suoi funzionari a risponderne.

Se non ho compreso male, la preoccupazione del senatore Aliverti è che il Ministero sia obbligato ad utilizzare il Mediocredito, rendendosi così impossibile l'uscita da una situazione nella quale si verificasse un conflitto fra il Ministero ed il Mediocredito centrale. In una situazione di conflitto, dato che il Mediocredito non è uno strumento privato ma pubblico, sarà il Ministero a trovare la via d'uscita adeguata. Non giudico questa una condizione pesante bensì una distribuzione di poteri da un lato politici e dall'altro esecutivi ed operativi.

Ritengo che questa formulazione nella sostanza sia congrua poichè esalta la capacità di indirizzo del Ministero, privandolo delle funzioni meramente esecutive.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Chiedo alla Commissione di accantonare l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore Mancia.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Nella discussione precedente abbiamo teso ad evidenziare le garanzie, non soltanto per effettuare i controlli ma anche per predisporre tutti gli strumenti adeguati. Posso accettare il suggerimento di eliminare il riferimento alle altre leggi prevedendo solo che il Mediocredito svolge le funzioni rilevanti ai sensi della presente legge, quindi i controlli e le analisi.

Credo che sia molto importante avere un istituto che non effettui solo controlli ma che sia di supporto, insieme alle regioni, per far comprendere le situazioni che via via emergono. Ci interessa coinvolgere le regioni in modo che insieme al Mediocredito possano effettuare analisi e rilevazioni degli interventi realizzati.

Questo era l'oggetto della discussione che ieri abbiamo affrontato sapendo che c'era una richiesta da parte delle regioni sugli elementi di novità.

Ricordo che le regioni possono comunque partecipare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 3-bis, cioè alle funzioni di rilevazione e di analisi che il Mediocredito centrale svolge sugli interventi rivolti alle piccole e medie imprese. Al Mediocredito è stata assegnata una competenza importante; le regioni perciò chiedono che tali rilevazioni siano effettuate con il loro accordo. Tra l'altro, nel corso dei vari incontri svolti con rappresentanti delle regioni, si era raggiunto un accordo che prevedeva appunto la partecipazione delle regioni stesse alle rilevazioni ed analisi effettuate dal Mediocredito sull'attuazione della normativa in materia di incentivazione alle piccole imprese.

DIPAOLA. Poichè è stato assunto un preciso impegno con le regioni, i commi 3 e 4 dell'articolo 3-bis non possono essere modificati; in caso contrario rischiamo di snaturare l'oggetto delle funzioni previste da questo articolo aggiuntivo.

Ritengo che sostanzialmente si stia tentando di conoscere in che modo sono stati realizzati gli interventi fin ora posti in essere nelle varie regioni italiane a partire dal 1952. Debbo però rilevare che nutro alcune perplessità sul disposto del comma 4, che stabilisce che le regioni possono partecipare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3: sembra infatti che si tratti di una facoltà e non di un obbligo. Sono comunque decisamente contrario all'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3-bis.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. In realtà l'uso del verbo «possono» fa riferimento alle regioni disponibili a partecipare, ma se le regioni non partecipano il meccanismo si blocca.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Di fronte alle incertezze che la Commissione nutre sulla definitiva messa a punto del testo dell'articolo in discussione, fermo restando che il Parlamento mantiene i suoi autonomi diritti di

decisione, ribadisco a nome del Governo la proposta di accantonare la votazione dell'articolo 3-bis.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Debbo insistere per la votazione di questo articolo aggiuntivo. Abbiamo discusso a fondo del problema e non credo perciò che sia opportuno riaprire un confronto che rischia di bloccare l'iter del provvedimento.

CITARISTI. Vorrei capire esattamente su chi grava l'onere finanziario dei compiti affidati al Mediocredito centrale. Il comma 1 dell'articolo attribuisce al Mediocredito funzioni i cui oneri finanziari sono posti a carico del Ministero. Cosa è previsto per gli oneri derivanti dal comma 3?

MANCIA, *relatore alla Commissione*. I compiti di analisi e rilevazione devono comunque essere svolti dal Mediocredito; noi prevediamo solo che ciò avvenga in accordo con le regioni.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ribadisce l'opportunità di accantonare l'articolo in questione. In particolare, il disposto del comma 1 crea troppe perplessità.

ALIVERTI. Credo che il parere della Commissione affari costituzionali debba essere interpretato nel senso che il Ministro competente debba necessariamente individuare un solo soggetto preposto ai controlli. D'altra parte bisogna ricordare che al Ministero è attribuita la titolarità dei controlli in questione.

Ritengo perciò opportuno proporre un emendamento volto a rendere eventuale, piuttosto che prescrittiva, l'attribuzione al Mediocredito centrale delle relative funzioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento proposto dal senatore Aliverti.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento proposto dal senatore Aliverti, volto a rendere eventuale, piuttosto che prescrittiva, l'attribuzione al Mediocredito centrale delle relative funzioni.

**Non è approvato.**

La 5<sup>a</sup> Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere, per cui non può essere posto in votazione il comma 3 dell'articolo 3-bis, recante oneri finanziari. Propongo perciò di accantonare il suddetto comma 3. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti i restanti commi dell'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Mancina.

**Sono approvati.**

In seguito a tale approvazione, sarà ovviamente modificata la numerazione degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 del testo elaborato in sede ristretta, recante la riformulazione dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2740. Ne do lettura:

## CAPO II

### INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE

#### Art. 5.

*(Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:

a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1.

**È approvato.**

Poichè gli articoli 6, 7, 8 e 9 del testo elaborato in sede ristretta sono strettamente connessi alla determinazione degli oneri finanziari e della relativa copertura, in assenza del prescritto parere della 5<sup>a</sup> Commissione ne dispongo l'accantonamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 del testo elaborato in sede ristretta. Ne do lettura:

#### Art. 10.

*(Credito d'imposta: norme di attuazione)*

1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri - attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma una graduatoria secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2; 7,



comma 4; 8, comma 7; 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

4. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione della graduatoria di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio di cui al comma 1 nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 7.

5. Sono escluse dalla graduatoria di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12.

6. Con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti di imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

7. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione della graduatoria di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.

9. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Con riferimento a questo articolo, il senatore Gianotti ha presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo:

a motivare con apposita comunicazione ai soggetti interessati la mancata concessione del beneficio di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge».

(0/2470/1/10)

GIANOTTI

GIANOTTI. Con il presente ordine del giorno si impegna il Ministro a dare comunicazione ai soggetti interessati dei motivi che hanno indotto l'esclusione delle loro domande dalla graduatoria e quindi la

motivazione della mancata concessione del beneficio di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno in esame.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno del senatore Gianotti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerata la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, propongo di rinviare la votazione dell'articolo 10.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA